

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2011****sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2) Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.

(4) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009

del Consiglio ⁽⁴⁾, sono state aumentate dell'1 % a decorrere dal 1° aprile 2010, tranne per l'Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1° aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell'ambito della loro quota supplementare.

(5) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

(6) Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2012.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 454 910,898	41 266,346
Bulgaria	942 195,260	76 456,198
Repubblica ceca	2 833 254,842	15 567,839
Danimarca	4 705 285,916	47,256
Germania	29 335 337,102	91 916,439
Estonia	664 758,821	7 788,376
Irlanda	5 612 152,970	2 150,264
Grecia	852 538,418	1 207,000
Spagna	6 298 788,511	65 910,198
Francia	25 241 237,156	354 420,110
Italia	10 973 963,234	314 579,632
Cipro	150 243,694	837,196
Lettonia	738 964,267	19 195,434
Lituania	1 696 613,534	77 274,855
Lussemburgo	283 644,448	500,000
Ungheria	1 937 342,553	133 318,857
Malta	50 670,366	
Paesi Bassi	11 624 729,324	71 360,125
Austria	2 816 825,721	87 887,065
Polonia	9 602 696,317	157 361,235
Portogallo ⁽¹⁾	2 019 643,728	7 826,444
Romania	1 495 324,220	1 685 490,394
Slovenia	579 468,569	20 524,423
Slovacchia	1 046 628,953	36 313,043
Finlandia ⁽²⁾	2 537 362,535	5 440,665
Svezia	3 484 129,778	4 200,000
Regno Unito	15 289 460,053	139 724,783

⁽¹⁾ Esclusa Madera.

⁽²⁾ La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese come indicato nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi nel passato ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1234/2007.